Le fatture false non implicano necessariamente l'esistenza di ricavi in nero: Cassazione

Con **Sentenza 17 luglio 2014, n. 16322**, la **Corte di Cassazione** ha affermato che le **fatture false non sempre provano l'esistenza di ricavi in nero**
.

Nel caso di specie, i Giudici hanno accolto, in parte, il ricorso di una società alla quale erano stati recapitati due **avvisi di accertamento** (IRES ed IVA) per **partecipazione a frode fiscale**.

In particolare, la società in esame acquistava merce con addebito dell'IVA da società cartiere, per poi esportare le merci senza applicazione dell'IVA e richiedere comunque il rimborso dell'imposta.

I Giudici, pur confermando l'esistenza della frode IVA, hanno **accolto il ricorso** della richiedente limitatamente alla parte dell'
accertamento
(IRES) riferito ai
ricavi non dichiarati
, in quanto
"
le fatture false a fini Iva non implicano la presunzione di una duplicazione di forniture attive e quindi di ricavi
"
.

Amianto: la tutela non riguarda solo i lavoratori, ma anche l'ambiente

La **Corte di Cassazione**, con la **Sentenza n. 31458** pubblicata il **17 luglio 2014**, ha confermato l'ammenda inflitta ad un datore di lavoro dal
tribunale di Torino
, per non aver organizzato, programmato e sorvegliato le lavorazioni svolte dai propri dipendenti a contatto con costruzioni contenenti
amianto
, in modo tale da evitare l'emissione di
polveri d'amianto in aria
.

I giudici della Corte suprema hanno infatti precisato che le norme disposte dal D.Lgs n. 277/1991, applicabile al caso in esame, intendono tutelare non solo i lavoratori, ma anche l'ambiente: il datore di lavoro, pertanto, omettendo di sorvegliare il cantiere ove venivano svolte tali lavorazioni, non solo mette a rischio i propri lavoratori, ma cagiona un danno anche all'ambiente, fatto per il quale è stato condannato.

Prestazioni ai lavoratori ex IPSEMA: nuovo modello organizzativo INPS

L'INPS, nella **Circolare n. 93 del 17 luglio 2014**, comunica, in merito alla gestione diretta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle attività relative alla riscossione dei contributi e all'
erogazione delle prestazioni
per i lavoratori assicurati
ex IPSEMA
, che sono stati definiti nuovi criteri di
attribuzione della competenza territoriale
sulla base del criterio generale della
residenza degli assicurati
. Ne consegue l'adozione di un nuovo modello organizzativo e territoriale per "Poli

regionali/interregionali".

L'Istituto ricorda che, con la Circolare congiunta INPS-INAIL n. 179/2013, erano state emanate le prime istruzioni operative affidando, in un primo periodo transitorio, la gestione delle predette attività alle Direzioni provinciali di Genova, Napoli, Palermo, Trieste, Messina e Bari ed alle Agenzie di Molfetta e Mazara del Vallo, utilizzando come criterio di attribuzione delle competenze compartimento marittimo di iscrizione della nave (per la sola Regione Sicilia anche sulla base della residenza degli assicurati). A decorrere dal 1° gennaio 2015, le attività relative ai lavoratori assicurati ex IPSEMA saranno attribuite in via definitiva, ai "Poli regionali/interregionali" costituiti nell'ambito delle esistenti Linee prodotto/servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture di cui alla Tabella 1, colonna B, della Circolare n. 93/2014.